



## COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: [montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net)

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)  
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per  
la qualità certificato

Settore IV  
Servizio COMMERCIO  
Responsabile del procedimento: BEVILACQUA PAOLO  
Tel: 0444705614  
Fax: 0444694888  
Rif. Protocollo in entrata

Reg. Generale Nr. 61

Montecchio Maggiore, 14 FEB 2011

**Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO (ARTICOLO 11, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998**

### IL SINDACO

**VISTO** l'articolo 11, comma 4 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, nella parte in cui dispone che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio, e dei lavoratori, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale prot 21466, n. 1479 Reg. ord. del 29.7.1999, avente ad oggetto la "Disciplina degli orari vendita degli esercizi al dettaglio" nella parte in cui, alla lettera C) stabilisce l'obbligatorietà dell'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale a carico degli esercizi di vendita al dettaglio;

**RAVVISATA** l'opportunità di modificare detta disposizione, nel senso di abolire l'obbligo di chiusura infrasettimanale per gli esercizi commerciali, in forze delle seguenti considerazioni di pubblico interesse:

- la legge rimette ai Comuni la scelta di imporre o meno tale obbligo, e numerosi Enti Locali hanno da tempo deliberato di abolire l'obbligatorietà del turno di chiusura infrasettimanale, anche nel territorio provinciale dell'Ovest Vicentino;
- sono pervenute all'Assessorato al Commercio del Comune varie richieste e sollecitazioni in tal senso sia da parte di operatori commerciali operanti nel territorio comunale, che di cittadini consumatori;
- si ritiene che, specie in un periodo di crisi economica e quindi dei consumi, la soppressione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale dei negozi possa implicare un miglioramento della qualità dell'offerta commerciale con vantaggi sia per le imprese del commercio sia per i consumatori;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 1492 del 19.01.2011 è stata resa nota alle organizzazioni locali delle imprese del commercio e dei lavoratori che sull'argomento si è tenuto anche un incontro presso la sede municipale in data 27.1.2011;

**VISTO** l'atto di indirizzo che, in materia, la Giunta Comunale ha espresso con propria deliberazione n. 24 del 10.02.2011 e ritenuto opportuno farlo proprio con il presente provvedimento;

**RITENUTA** la propria competenza;

**VISTO** il D.L. gs. 18 agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**

- 1) l'obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale per gli esercizi di vendita al dettaglio, previsto dalla lettera C) dell'ordinanza sindacale prot. 21466, n. 1479 Reg. ord. del 29.07.1999 **è abolito dal 01 MARZO 2011.**
- 2) gli esercizi commerciali che ritengano di mantenere anche per il futuro il turno di chiusura infrasettimanale possono farlo, fermo restando che tale chiusura deve intendersi come una facoltà e non più come un obbligo sanzionabile;
- 3) dalla data del 01 marzo 2011 suddetta cessano di avere efficacia tutte le disposizioni comunali in contrasto con quanto sancito dal presente provvedimento;
- 4) il presente provvedimento trova applicazione anche nei confronti delle attività dei centri di telefonia fissa (phone center) che esercitino congiuntamente attività di commercio al dettaglio;
- 5) nulla è innovato rispetto all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali e delle attività di phone center nelle Festività infrasettimanali, fatte salve le deroghe come da calendario annualmente disposto dal Comune con apposita ordinanza;
- 6) decorso un periodo di sperimentazione della durata minima di 6 mesi, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, di concerto con le associazioni di categoria, gli effetti della presente ordinanza sul sistema distributivo comunale, e di adottare gli eventuali interventi correttivi ritenuti opportuni;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi e sarà pubblicata nel sito Internet del Comune;

  
IL SINDACO  
Milena Cecchetto

Spett.le Comando Polizia Locale "Consorzio dei Castelli" - Largo Vittorio Boschetti - 36075 -  
MONTECCHIO MAGGIORE -

Spett.le Legione Carabinieri Veneto - Stazione di Montecchio Maggiore, Via S. D'Acquisto - 36075 -  
MONTECCHIO MAGGIORE -

Spett.le Confesercenti - Via Zampieri n. 19 - 36100 - VICENZA -

Spett.le Confindustria - Via L. Faccio, 38 - 36100 - VICENZA -

Spett.le U.I.L. - UIL Tucs Via Quasimodo, 47 - 36100 - VICENZA -

Spett.le CISL FISASCAT - Viale Carducci n. 23 - 36100 - VICENZA -

Spett.le U.R.P. - S E D E -

All'Albo Pretorio del Comune (per la pubblicazione) - S E D E -

Al CED comunale per l'inserimento nel sito internet comunale - S E D E -